

ORIGINALE



**COMUNE DI LONA – LASES
(PROVINCIA DI TRENTO)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

del Commissario straordinario

**Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024
del Comune di Lona Lases. Definizione dello stato del procedimento per la sua
adozione.**

L'anno duemilaventidue, il giorno **ventisette aprile** alle **ore 11.30**, in una seduta a distanza
avvenuta mediante videochiamata tramite l'applicazione di Whatsapp

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 41 di data 14 giugno
2021, assistito dal Segretario comunale supplente, dott.ssa Sartori Debora, ha adottato, con i
poteri della Giunta comunale, la seguente

DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rilevato che:

- con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 – la cosiddetta legge anticorruzione – il Legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale ed ha dato un segnale forte nel senso del superamento dei fenomeni corruttivi oggi sempre più dilaganti, prescrivendo l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di apposite misure intese a prevenire comportamenti illeciti o comunque scorretti;
- la L. 06.11.2012, n. 190 prevede in particolare:
 - l'individuazione di un'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi del comma 1, art. 1, L.n.190/2012;
 - l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Piano nazionale anticorruzione (PNA), ai sensi della lett. b), del comma 2, art. 1, L. n.190/2012;
 - la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, in sigla RPCT, ai sensi del comma 7, art. 1, L. n.190/2012; negli enti locali, il RPCT è di norma individuato nel Segretario o nel Dirigente apicale;
 - l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un atto di indirizzo, che delinea gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, in sigla PTPCT, ai sensi del comma 8, art. 1, L. n.190/2012;
 - l'approvazione negli enti locali da parte della Giunta Comunale di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza proposto dal suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, termine che per il PTPCT 2022-2024, è stato differito al 30.04.2022.

L'obbligo di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza va contestualizzato nel più ampio quadro generale di riforma della modalità di pianificazione e programmazione strategica ed operativa della Pubblica Amministrazione. Infatti, con il D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 119/2021, è stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), da adottarsi entro il 31 gennaio.

Il PIAO nelle intenzioni del legislatore ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto. Dovrebbe, quindi, sostituire diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i principali sono il Piano delle Performance, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Al fine dell'integrazione del PIAO, il D.L. n. 80/2021 ha previsto ai commi 5 e 6, l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136), di:

- un Decreto Ministeriale atto a definire un Piano Tipo quale strumento di supporto per le PP.AA. e le modalità semplificate del PIAO per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su detto Decreto è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021;
- uno o più decreti del Presidente della Repubblica finalizzati a individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti.

Il termine di adozione di tali decreti è stato oggetto di variazione una prima volta con L. n. 113/2021 (entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 80/2021), una seconda volta con l'art. 1, comma 12 lett. a), del D.L. n. 228/2021, che l'ha posticipato al 31 marzo 2022.

La prima applicazione del PIAO è poi stata oggetto di un generale differimento al 30 aprile 2022, ad opera del citato art. 1, comma 12, del D.L. n. 228/2021, tenendo conto che nella seduta del 2 dicembre 2021 della Conferenza unificata Stato-Regioni è stata inoltre raggiunta un'intesa condizionata dalle Regioni al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dall'adozione del bilancio di previsione per ciascun ente interessato.

In merito allo schema di regolamento di delegificazione atto a individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole a condizione che lo schema sia riformulato alla luce di una serie di rilievi e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 6 del D.L. n. 80/2021 (Cons. St., sez. cons., 2 marzo 2022, n. 506).

Il Consiglio di Stato, in particolare, rileva due ordini di criticità, il primo dei quali trova sintesi nell'osservazione che *“la norma di legge si riferisce, impropriamente, all'abrogazione di adempimenti, non di norme. Una formulazione che lascia aperto il dubbio se essa debba essere interpretata nel senso che il regolamento in esame ha l'effetto non già di abrogare le norme indicate ma di determinare la loro inefficacia in quanto relative ad adempimenti, da ritenere ormai inutili o superati in quanto inerenti a piani assorbiti nel PIAO, o ancora di lasciare vigenti le norme solo per alcuni destinatari, cui non si applica l'art. 6 del d.l. n. 80”*.

Si legge ancora nel parere “*Tale opera di drastica riduzione degli adempimenti non appare compiutamente attuata dal d.P.R. in oggetto, il quale sembra limitarsi ad “abrogare quanto appare chiaramente inutile”, mentre invece la logica dovrebbe essere quella – inversa – di “conservare soltanto ciò che è davvero indispensabile” per migliorare il servizio per i cittadini e le imprese*”.

Una seconda criticità riguarda le ricadute sui piani delle abrogazioni: “*In secondo luogo, venendo invece all'esame delle abrogazioni specificamente disposte dallo schema in oggetto, si rileva che le loro ricadute non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l'assorbimento nel Piao, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche*”.

In merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, il Consiglio di Stato, commentando lo schema di regolamento, osserva che “*Si è, così, in presenza di un insieme di abrogazioni e di modifiche destinate ad agire essenzialmente su taluni profili procedurali del Piano anticorruzione, che si vogliono superati o adeguati per effetto del suo inserimento all'interno del nuovo Piao e dei nuovi procedimenti di approvazione e pubblicità per esso previsti. Restano da chiarire i raccordi sostanziali tra quella che diventerà la sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” della sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e la normativa anticorruzione, indicata espressamente dall'art.6 della l. n. 113 del 2021 tra le discipline di settore nel cui rispetto dovrà essere adottato il Piao. Anche con riferimento al piano triennale di prevenzione della corruzione residuano comunque disposizioni, anche fra quelle contenute nella stessa l. n. 190 del 2012, che nell'operarvi rinvii meritano di essere meglio raccordate con quella che, per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, sarà la nuova configurazione e denominazione del piano o della sezione*”.

A ciò si aggiungono i rapporti tra la disciplina in materia di PIAO e l'ordinamento regionale. In merito, l'art. 18-bis del D.L. n. 80/2021 reca una clausola di salvaguardia secondo la quale “*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione*”.

Sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione e alle province autonome dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, la L.R. n. 7/2021 (Legge Regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022) all'art. 4 ha recepito nell'ordinamento della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale i principi recati dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, assicurando un'applicazione graduale delle disposizioni del PIAO. In particolare, l'art. 4 ha previsto per l'anno 2022, salvo differimento del termine, l'obbligo della compilazione delle parti del Piano relative alle lettere a) e d) dell'art. 6, comma 2 – riguardanti, rispettivamente, gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la trasparenza e contrasto alla corruzione – compatibilmente con gli strumenti di

programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Resta comunque salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'art. 6, comma 2.

In tale contesto di quadro normativo in materia estremamente dinamico, considerata la necessità che le scadenze in materie di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha inteso delineare, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tenuto conto anche della proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022, nell'adunanza del 12 gennaio 2022 ha deliberato il differimento al 30 aprile 2022 del termine di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 per tutti i soggetti cui si applica. Il termine è stato differito di nuovo al 30.06.2022.

Inoltre, il Consiglio di ANAC in data 2 febbraio 2022, allo scopo di fornire un ausilio ai RPCT – chiamati a predisporre i nuovi PTPCT o la sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha approvato un documento denominato *“Orientamenti per la pianificazione, anticorruzione e trasparenza”* (d'ora in avanti, *Orientamenti*).

Con tale documento ANAC, ritenendo confermata, ai sensi della legge 190/2012, l'adozione dei PTPCT, ha voluto fornire alle Amministrazioni tutte quelle indicazioni da ritenersi già confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, oltre ad alcune indicazioni operative per la predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza.

Se questo è il contesto normativo alquanto caotico, anche la struttura comunale si connota per non poche significative penalità organizzative; solo recentemente è stata, infatti, implementata di due nuove unità nei Servizi Tecnico e Finanziario, ma che necessitano entrambe di formazione continua e di maturare adeguata esperienza lavorativa nel pubblico impiego in quanto prive delle professionalità necessarie per garantire un supporto autonomo al Segretario comunale supplente anche in questo ambito specifico di materia.

Constatato altresì che il Piano deve essere opportunamente calato sul Comune di Lona Lases che si contraddistingue per un contesto esterno gravato dall'indagine Perfido e dalle già intervenute condanne per crimini di rilevante impatto sulla collettività non solo locale e gravemente pregiudizievoli dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Preso atto, dunque, che il Segretario comunale supplente si trova nella condizione di dover provvedere alla predisposizione del Piano, peraltro in una versione del tutto rinnovata rispetto a quanto prodotto nel tempo che precede per effetto degli interventi normativi sopravvenuti, e si trova ad operare senza alcun supporto tecnico amministrativo nonché il cui carico di lavoro è aggravato ulteriormente dallo svolgimento di attività di gestione per effetto della mancanza di personale specializzato in quasi pressoché tutti gli ambiti di materia.

Per quanto premesso, la redazione completa del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 conforme al PNA 2019, non può che avvenire applicando prudentemente il principio di progressività di adeguamento dell'azione amministrativa alle regole e tenendo in debito conto il contesto operativo, dando atto che l'iter della sua formazione è già stato avviato e condiviso tra il Commissario straordinario e il Segretario comunale supplente, il quale ultimo necessariamente ne predispone e approfondisce i contenuti nei limiti dei carichi lavorativi che lo contraddistinguono.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., dal Segretario comunale supplente.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto - Adige approvato con L.R.03.05.2018, n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015, n.18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n.42)";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- la delibera del Commissario straordinario n. 02 di data 09/03/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011)";
- la delibera del Commissario straordinario n. 12 di data 09/03/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici";
- il decreto del Commissario straordinario n. 1 di data 26.01.2022, prot. comunale n.333 avente a oggetto la nomina dei Responsabili di Servizio e Individuazione dei Responsabili di procedimento predisposti al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti locali della Regione.

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

1. di dare atto che, per quanto in premessa esposto e che qui si richiama integralmente, è in corso di definizione l'iter procedurale finalizzato all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Comune di Lona Lases;
2. di pubblicare il Piano e suoi allegati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Lona Lases, ad avvenuta definizione dei contenuti degli stessi;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
4. di precisare che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione al Commissario Straordinario da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Il Commissario Straordinario.

dott. Secchi Federico

Il Segretario Comunale supplente

dott.ssa Sartori Debora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 49 D.lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica.

Data: 27/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Sartori Debora

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile.

Data: 27/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Sartori Debora

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 28/04/2022 fino al 08/05/2022 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione
F.to dott.ssa Sartori Debora

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale supplente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e sarà esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il Segretario Comunale supplente
F.to dott.ssa Sartori Debora